

09_47_1_ADC_PIAN TERR ACCORDO FVG-MINISTERO BENI E ATT CULTURALI

ACCORDO

TRA

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

E

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Documento PRIVO DI VALORE LEGALE

ACCORDO TRA

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
nella persona dell'Assessore alla pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza

e

**Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici del Friuli Venezia Giulia
del Ministero per i Beni e le Attività Culturali**
nella persona del Direttore Regionale

ai sensi dell'articolo 3 del DPCM 12 dicembre 2005, relativo alla semplificazione dei criteri di redazione e ai contenuti della relazione paesaggistica per le diverse tipologie di intervento nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione paesaggistica di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e successive modifiche e integrazioni.

PREMESSO

CHE il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e successive modifiche e integrazioni, di seguito denominato Codice, all'articolo 146, comma 3, prevede che la documentazione a corredo del progetto, preordinata alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti ricadenti in ambiti soggetti a vincolo paesaggistico, è individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni;

CHE il DPCM 12 dicembre 2005 definisce, nello specifico allegato, "le finalità, i criteri di redazione, i contenuti della relazione paesaggistica che correda congiuntamente al progetto dell'intervento che si propone di realizzare ed alla relazione di progetto, l'istanza di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'articolo 159, comma 1 e 146, comma 2, del Codice dei beni culturali e del paesaggio";

CHE l'articolo 3 del DPCM 12 dicembre 2005 dispone che "le regioni possono integrare i contenuti della relazione paesaggistica e, previo accordo con la direzione regionale del Ministero territorialmente competente, possono introdurre semplificazioni ai criteri di redazione e ai contenuti della relazione paesaggistica per le diverse tipologie di intervento";

CHE, in coerenza all'esercizio concorrente delle funzioni di tutela paesaggistica e al principio di leale collaborazione, la materia del paesaggio – valore costituzionalmente protetto – riveste efficacia trasversale mediante la manifestazione di competenze diverse, spettando allo Stato la tutela uniforme sull'intero territorio, e che possono essere regionali in ordine alle effettive caratteristiche locali e ai condizionamenti posti dal carattere del vincolo, e che tali interessi pubblici diversi ben possono essere coordinati tra loro;

CHE, in base al principio di semplificazione, pare opportuno introdurre criteri di snellimento delle procedure con riferimento alle diverse tipologie di intervento, anche attraverso l'adozione di misure regolamentari da parte degli Enti Locali, che garantiscano uniformità

sull'intero territorio del Friuli Venezia Giulia e assicurino la valutazione delle opere sul paesaggio e il mantenimento dei livelli di qualità dei luoghi interessati;

CHE nell'allegato al DPCM 12 dicembre 2005 è inclusa una "Scheda per la presentazione della richiesta di autorizzazione paesaggistica per le opere il cui impatto paesaggistico è valutato mediante una documentazione semplificata", in seguito denominata "Scheda", da utilizzarsi nel caso di "interventi minori, accessori, di arredo, in grado di non alterare complessivamente lo stato dei luoghi";

CHE l'allegato medesimo, per consentire la semplificazione della procedura, prevede che "le Amministrazioni competenti propongono e concordano, in via preventiva, con la Direzione regionale e le Soprintendenze di settore l'elenco delle opere che possono essere riferite a tale categoria" di interventi minori, accessori e di arredo;

CHE vi è l'esigenza di individuare gli interventi rientranti nell'articolo 149 del Codice nonché gli interventi di natura temporanea per i quali non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica perché non presentano l'idoneità offensiva al paesaggio richiesta dalla legge o perché la limitata durata nel tempo e la modesta entità degli stessi sono tali da non comportare alterazioni dello stato dei luoghi;

CHE per gli interventi temporanei esenti occorre che gli enti locali adottino misure regolamentari che garantiscano l'effettiva temporaneità dell'intervento ed il necessario controllo circa l'adozione delle dovute cautele nella fase dell'esecuzione e della rimozione;

CHE appare, pertanto, opportuno ricercare uno specifico accordo sui contenuti della relazione paesaggistica e sulla documentazione che deve accompagnare i progetti di trasformazione paesaggistica che interessano il territorio del Friuli Venezia Giulia, al fine di evitare che disposizioni regolamentari distinte possano costituire elemento di incertezza a tutto svantaggio della qualità dei progetti di trasformazione paesaggistica;

CONSIDERATO

CHE dalla valutazione congiunta effettuata dalla Regione Friuli Venezia Giulia e dalla Direzione Regionale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali del Friuli Venezia Giulia è stato concordato di assoggettare a relazione paesaggistica in forma semplificata – avente i contenuti di cui alla "scheda semplificata" dell'allegato al DPCM 12 dicembre 2005 – le tipologie di intervento di cui all'articolo 1 dell'allegato tecnico del presente accordo, considerati interventi minori;

CHE sono stati, inoltre, individuati gli interventi rientranti nelle fattispecie di cui all'articolo 149 del Codice nonché gli interventi a carattere temporaneo esenti dalla richiesta di autorizzazione paesaggistica perché non suscettibili di comportare modificazioni dello stato dei luoghi;

CHE, in coerenza con le funzioni di tutela e valorizzazione del paesaggio

SI SOTTOSCRIVE IL PRESENTE ACCORDO

1. le domande di autorizzazione paesaggistica relative ad interventi di trasformazione del territorio del Friuli Venezia Giulia devono essere corredate dalla relazione paesaggistica redatta sulla base degli elementi forniti all'articolo 1 dell'allegato al presente accordo;

2. la relazione paesaggistica per le domande di autorizzazione riguardanti gli interventi elencati all'articolo 2 dell'allegato al presente accordo è redatta in forma semplificata secondo la "scheda per la presentazione della richiesta di autorizzazione paesaggistica per le opere il cui impatto è valutato mediante una documentazione semplificata" dell'allegato al DPCM 12 dicembre 2005;

3. gli interventi elencati all'articolo 3.1 dell'allegato al presente accordo non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica in quanto rientranti nelle fattispecie di cui all'articolo 149 del Codice;

4. gli interventi temporanei minori di cui all'articolo 32 dell'allegato al presente accordo sono realizzabili senza domanda di autorizzazione paesaggistica qualora gli enti locali abbiano adottato misure regolamentari che garantiscano l'effettiva temporaneità dell'intervento e il necessario controllo circa l'adozione delle dovute cautele nella fase della loro esecuzione e rimozione;

5. la Regione si impegna ad effettuare un monitoraggio presso gli Enti Locali sugli esiti dell'accordo e congiuntamente alla Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici proporre, se ritenuto necessario, eventuali modifiche ovvero integrazioni;

6. la Regione si impegna a trasmettere la documentazione relativa all'accordo agli Enti Locali, e a divulgarla anche attraverso la pubblicazione sul sito internet istituzionale della Regione Friuli Venezia Giulia;

6. gli Enti firmatari si impegnano a promuovere, in collaborazione con gli Enti Locali e le Associazioni di categoria, attività rivolte all'illustrazione dei materiali predisposti ai sensi del presente accordo, nonché alla formazione e all'aggiornamento professionale in materia di progettazione sensibile alla qualità del contesto paesaggistico e alla sostenibilità paesistica delle trasformazioni.

Letto, confermato e sottoscritto

Trieste, li **22 OTT 2009**

Per la Regione Friuli Venezia Giulia

L'Assessore alla pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza

dot.ssa *Benedica Seganti*

Per il Ministero per i Beni e le Attività culturali

Il Direttore Regionale per i beni culturali e paesaggistici del Friuli Venezia Giulia

arch. *Roberto Di Paola*

ALLEGATO TECNICO

all'accordo tra

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

e

**Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Friuli Venezia Giulia
del Ministero per i Beni e le Attività Culturali**

Documento PRIVATO DI VALORE LEGALE

Premessa

Il presente allegato tecnico all'accordo tra Regione Friuli Venezia Giulia e Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Friuli Venezia Giulia del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in attuazione dell'articolo 3 del DPCM 12 dicembre 2005 è strutturato in tre articoli.

L'articolo 1 individua i contenuti minimi della relazione paesaggistica e descrive gli elementi per la stesura della medesima al fine di consentire la valutazione della compatibilità dell'intervento, fornendo, altresì, indicazioni per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche in carenza del piano paesaggistico o dell'integrazione del contenuto delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico di cui all'articolo 141 bis del Codice.

Nell'articolo 2 sono elencati interventi sottoposti alla presentazione della domanda di autorizzazione paesaggistica da valutarsi mediante la documentazione semplificata di cui alla "Scheda" contenuta nel DPCM 12 dicembre 2005.

L'articolo 3.1 elenca interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica in quanto rientranti nelle fattispecie di cui all'articolo 149 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, di seguito Codice, mentre l'articolo 3.2 elenca interventi che non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica, non presentando l'idoneità offensiva al paesaggio richiesta dalla legge in relazione sia alla limitata durata nel tempo dell'intervento che alla minor entità degli stessi.

Nella identificazione e descrizione degli interventi sono state utilizzate le definizioni presenti nella vigente normativa urbanistico-edilizia nazionale e regionale al fine di limitare - quanto più possibile - le incertezze interpretative sulla base di una casistica ormai ampiamente consolidata.



Articolo 1.
Relazione paesaggistica

I contenuti della relazione paesaggistica, come di seguito definiti, costituiscono per l'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ai sensi degli articoli 146 e 159 decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche e integrazioni, la base di riferimento essenziale per la verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi.

La relazione paesaggistica deve essere redatta in conformità al DPCM 12 dicembre 2005 e contenere tutti gli elementi necessari alla verifica della compatibilità dell'intervento, con riferimento specifico alle motivazioni del vincolo paesaggistico gravante sull'area nonché ai contenuti e alle indicazioni del piano paesaggistico, da cui si prescinde nelle more dell'approvazione del medesimo.

Nelle more dell'approvazione del piano paesaggistico o dell'integrazione del contenuto delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico si cui all'articolo 141 bis del Codice la valutazione è svolta con riferimento agli atti di pianificazione che considerino dei valori paesaggistici ovvero, in carenza di tali elementi, con riferimento ai parametri adottati per il rilascio di autorizzazioni paesaggistiche per le medesime tipologie di intervento nello stesso contesto paesaggistico in correlazione ai parametri indicati dal DPCM 12 dicembre 2005. In base agli elementi che potranno emergere in sede di valutazione dell'intervento, l'Autorità competente ha facoltà, ai sensi del DPCM 12 dicembre 2005 e delle vigenti normative in materia di procedimento amministrativo, di richiedere integrazioni documentali e approfondimenti rispetto alla relazione paesaggistica presentata.

La relazione deve, peraltro, avere specifica autonomia d'indagine ed essere corredata da elaborati tecnici preordinati altresì a motivare ed evidenziare la qualità dell'intervento anche per quanto attiene al linguaggio architettonico e formale adottato in relazione al contesto d'intervento.

La relazione paesaggistica, mediante opportuna documentazione, deve dare conto dello stato di fatto dei luoghi, in particolare del contesto paesaggistico di riferimento (naturale, agricolo tradizionale, agricolo industrializzato, urbano, periurbano e insediativo diffuso e/o sparso) e della morfologia dell'ambito (costiero/rivierasco, di pianura, collinare, montano), nonché delle caratteristiche progettuali dell'intervento.

La relazione paesaggistica deve illustrare, nel modo più chiaro ed esaustivo possibile, l'effetto paesaggistico conseguente la realizzazione dell'intervento proposto (lo stato dei luoghi dopo l'intervento). A tal fine, ai sensi dell'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche e integrazioni, la relazione paesaggistica allegata alla domanda di autorizzazione indica:

- lo stato attuale del bene paesaggistico interessato;
- gli elementi di valore paesaggistico in esso presenti, nonché le eventuali presenze di beni culturali tutelati dalla parte II del Codice;
- gli impatti sul paesaggio delle trasformazioni proposte;
- gli eventuali elementi di mitigazione e compensazione proposti.

La relazione paesaggistica semplificata è redatta nelle forme di cui alla scheda dell'allegato al DPCM 12 dicembre 2005.

Articolo 2.**Elenco delle opere il cui impatto paesaggistico è valutato mediante documentazione semplificata di cui al D.P.C.M. 12 dicembre 2005**

Per i seguenti interventi la relazione paesaggistica è redatta nelle forme di cui alla scheda dell'allegato al DPCM 12 dicembre 2005.

1. i seguenti interventi di arredo e accessori con riferimento a quelli elencati nella nota (1) per la compilazione della scheda contenuta nel DPCM 12 dicembre 2005, quali:
 - antenne, parabole di dimensioni inferiori ai tre metri;
 - cartelli pubblicitari, insegne pubblicitarie e altri mezzi pubblicitari;
 - affissi, striscioni, manifesti, segnali indicatori, locandine e simili non temporanei, ovvero con dimensione superiore ai 10 mq;
 - manufatti di arredo urbano con dimensioni superiori ai 10 mq e altezza superiore a metri 3 (ad esclusione degli interventi ricadenti nelle aree di cui all'articolo 10, comma 4, lettera g) del Codice);
 - strutture di copertura non superiori a 10 mq (ad esclusione degli interventi ricadenti nelle aree di cui all'articolo 10, comma 4, lettera g) del Codice);
 - pannelli solari termici e fotovoltaici fino ad una potenza di 20 kW e superficie inferiore ai 20 mq anche da installarsi su edifici ricadenti nelle zone A degli strumenti urbanistici comunali;
 - impianti di climatizzazione e condizionamento dotati di unità esterna;
2. i seguenti interventi a carattere temporaneo con riferimento a quelli elencati nella nota (1) per la compilazione della scheda contenuta nel D.P.C.M. 12 dicembre 2005, quali:
 - strutture temporanee di grandi dimensioni di durata superiore ad una settimana;
 - strutture temporanee di medie dimensioni di durata superiore a un mese;
 - strutture temporanee di piccole dimensioni di durata superiore a 3 mesi;
 - strutture stagionali collegate all'attività turistica, ai pubblici esercizi e al tempo libero diverse da quelle di cui all'articolo 3;
3. gli interventi per il risparmio energetico su edifici esistenti, ancorché necessitino di limitate modifiche volumetriche ovvero finalizzati a realizzare o integrare impianti tecnologici;
4. gli interventi finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche in edifici esistenti, consistenti in rampe, ascensori esterni ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell'edificio, ancorché necessitino di limitate modifiche volumetriche;
5. i serbatoi GPL con capacità non superiore ai 13 mc e relative opere di recinzione (rif. D.lgs. n. 128 del 22.02.2006)
6. gli interventi elencati nella Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 16 novembre 1977, n. 1918 (Concessione di edificare. Opere da realizzare nell'ambito di stabilimenti industriali)
7. gli interventi di manutenzione straordinaria che consistono in:
 - rifacimento del manto del tetto e delle lattonerie con materiale diverso;
 - rifacimento o realizzazione di pavimentazioni, intonaci, infissi, rivestimenti, tinteggiature o elementi architettonici di finitura esterni con caratteristiche diverse;
 - sostituzione di infissi esterni con caratteristiche diverse o con la messa in opera di doppi infissi;
8. gli interventi di restauro e risanamento conservativo che consistono in:
 - demolizione di superfetazioni;
 - inserimento di elementi accessori e impianti richiesti dalle esigenze dell'uso degli edifici (quali nuovi locali caldaia, ascensori, camini, recinzioni e sistemazioni esterne) che ne modifichino l'aspetto esteriore;
 - modifica delle aperture sulle murature perimetrali;



1

9. gli interventi di arredo urbano previsti da progetti sistematici di manufatti e componenti, che interessano ambiti urbani estesi, comprese le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico di cui all'articolo 10, comma 4, lettera g) del Codice;
10. occupazione temporanea di suolo pubblico di durata superiore ai tre mesi con strutture mobili, esposizione a cielo libero di veicoli o merci in genere, attrezzature sportive eventualmente coperte, purchè ciò non comporti modifiche permanenti allo stato dei luoghi;
11. prosecuzione di attività estrattiva nell'ambito della realizzazione di un progetto di coltivazione e ripristino in precedenza autorizzato ex articolo 82 del DPR ~~616/1977~~;
12. realizzazione di chioschi per la vendita, somministrazione, lavorazione di beni di consumo di carattere permanente;
13. pertinenze di edifici esistenti non superiori a 30 metri cubi;
14. demolizioni, reinterri e scavi che non siano preordinati alla realizzazione di interventi di rilevanza urbanistica e che non interessino la coltivazione di nuove cave;
15. realizzazione di manufatti per l'esercizio di servizi pubblici;
16. collocazione di tende relative a locali d'affari ed esercizi pubblici;
17. linee elettriche con tensione inferiore a 1.000 Volt su palo e relative opere accessorie;
18. recinzioni, muri di cinta e cancellate;
19. opere sportive che non creano volumetria;
20. posa di condutture, infrastrutture a rete e impianti finalizzati alla distribuzione locale di servizi di interesse pubblico;
21. manufatti destinati ad arredi da giardino e terrazzo, barbecue e tettoie nei limiti di 20 metri quadrati, nonché bussole e verande nei limiti di 20 metri cubi

In applicazione ai principi enunciati nella nota per la compilazione della scheda contenuta nel DPCM 12 dicembre 2005, salvo più restrittiva definizione dei regolamenti comunali locali, sono definite strutture temporanee di grandi dimensioni quelle con dimensioni superiori a 300 mq di superficie coperta e/o altezza superiore a 9 ml, sono definite strutture temporanee di medie dimensioni quelle con dimensioni comprese tra i 10 mq e 300 mq di superficie e altezza inferiore a 9 ml, sono definite strutture temporanee di piccole dimensioni quelle con meno di 10 mq di superficie. Per le strutture temporanee composte da più volumi di medie e piccole dimensioni, ma realizzate in modo sistematico e per le stesse finalità, la dimensione da prendere in considerazione è la somma dei singoli volumi.

Articolo 3**Interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica****3.1 - Elenco delle opere rientranti nelle fattispecie di cui all'articolo 149 del codice**

In applicazione alle disposizioni contenute nell'articolo 149, comma 1, lettera a) del Codice non è richiesta l'autorizzazione per i seguenti interventi:

1. scavi per la manutenzione di condotte sotterranee lungo la viabilità esistente fatte salve le eventuali procedure di verifica d'interesse archeologico;
2. scavi per la nuova posa di condotte sotterranee lungo la viabilità esistente fatte salve le eventuali procedure di verifica d'interesse archeologico e purché non riferiti alle piazze, vie strade e agli spazi aperti urbani di interesse artistico o storico di cui all'articolo 10, comma 4, lettera g) del Codice;
3. interventi di interramento di linee aeree esistenti su sedime artificiale al di sotto del sedime stesso o in zone già urbanizzate e purché non riferiti alle piazze, vie, strade e agli spazi aperti urbani di interesse artistico o storico di cui all'articolo 10, comma 4, lettera g) del Codice;
4. opere per il raccordo degli utenti alle reti dei servizi esistenti di gas, energia elettrica, telecomunicazioni, acquedotto e fognatura, ivi comprese le relative opere di scavo e di posa delle condutture, fatte salve le eventuali procedure di verifica d'interesse archeologico e purché non riferiti alle piazze, vie strade e agli spazi aperti urbani di interesse artistico o storico di cui all'articolo 10, comma 4, lettera g) del Codice;
5. elementi di arredo urbano (quali ad esempio panchine, fioriere, cestini porta rifiuti, fontanelle, bacheche, transenne parapetonali, pensiline, dissuasori alla sosta, portabicycle e simili) da installarsi su suolo pubblico o di uso pubblico con superficie inferiore ai 10 mq e altezza non superiore a metri 3 nel rispetto dei regolamenti comunali che ne disciplinano la tipologia (abaco tipologico);
6. interventi puntuali volti alla eliminazione delle barriere architettoniche negli spazi pubblici o di uso pubblico (quali ad esempio scivoli, rampe, meccanismi di servo assistenza, segnalazioni tattili per ipovedenti);
7. segnaletica stradale, verticale, orizzontale e luminosa, prevista dal Nuovo codice della strada e dal relativo Regolamento di esecuzione;
8. la manutenzione ordinaria e straordinaria dei muretti a secco costruiti in pietra locale, purché le stesse siano eseguite ove esistano segni evidenti della preesistenza dei muretti, non superino l'altezza massima di metri 1,50 e comunque siano eseguite senza alterazioni al tracciato, alla sagoma, alle dimensioni e alla tipologia del materiale originale e senza leganti di qualsiasi natura di cui all'art. 34 della LR 16/2008;
9. gli interventi di manutenzione ordinaria dell'alveo dei corsi d'acqua, dichiarati tali dalla Direzione Provinciale dei Lavori Pubblici o dalla Direzione centrale Ambiente e Lavori Pubblici della Regione, comprendenti i prelievi e le movimentazioni di materiali inerti negli alvei, finalizzati a mantenere in efficienza le sezioni dell'alveo attivo, le sponde e le opere idrauliche esistenti, che non comportino modifiche delle isole vegetate, alle formazioni vegetali ripariali o alterazioni permanenti della morfologia del corso d'acqua;
10. gli interventi stagionali di movimentazione in sito della sabbia, lungo i litorali appartenenti al demanio turistico ricreativo, necessari a garantire l'uso (turistico ricreativo) della spiaggia mediante il ripristino della stessa dopo l'erosione o la movimentazione provocata dal mare;

In applicazione alle disposizioni contenute nell'articolo 149, comma 1, lettera b) del Codice non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica per i seguenti interventi:

11. gli appostamenti per l'esclusivo esercizio della caccia di selezione e tradizionale agli ungulati di cui all'articolo 11, comma 3, della legge regionale 21/1993, purché i medesimi siano realizzati in legno, siano agevolmente asportabili, non superino l'altezza complessiva di nove metri misurata

dal piano di campagna e il piano di appoggio utilizzato dal cacciatore non abbia una superficie superiore a tre metri quadrati nonché gli appostamenti fissi a mare e in laguna, denominati <<collegia>> di cui all'art. 19 della LR. 24/1996 e successive modifiche e integrazioni.,

In applicazione alle disposizioni contenute nell'articolo 149, comma 1, lettera c) del Codice non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica per i seguenti interventi:

12. le operazioni ammesse ai sensi del regolamento forestale DPR n. 12 febbraio 2003 n. 032/Pres attinenti al taglio colturale del bosco, al taglio di diradamento, all'awiamento del bosco ceduo al governo ad alto fusto, ai tagli di utilizzazione boschiva, alla forestazione, alla riforestazione, agli interventi antincendio e di conservazione, escluse le opere di difesa forestale e di sistemazione idraulico forestale, le infrastrutture di viabilità forestale di carattere permanente, le piste antincendio, le opere di bonifica fondiaria, ivi compresi i riordini fondiari, - da specificare con l'ispettorato;
13. taglio di elementi arborei, al di fuori delle aree boscate, purché non vincolati come alberi monumentali e non ricadenti nelle aree di cui alla lettera g del comma 4 dell' art. 10 del Codice e nel rispetto dei regolamenti comunali vigenti.

3.2 - Elenco delle opere minori di carattere temporaneo

Tenuto conto delle soglie dimensionali e temporali contenute nelle note per la compilazione della scheda contenuta nel DPCM 12 dicembre 2005, non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica per gli interventi di seguito elencati, per i quali i regolamenti comunali prevedano misure che ne garantiscono la temporaneità e ne disciplinino la tipologia e la modalità di realizzazione:

1. affissi, striscioni, manifesti, locandine e simili con dimensione inferiore ai 10 mq e di durata inferiore a quattro mesi;
2. affissi, striscioni, manifesti, locandine e altri messi pubblicitari riferiti a manifestazioni, spettacoli, eventi sportivi, sagre e simili per una durata che va da quindici giorni prima a due giorni dopo all'evento a cui si riferiscono;
3. strutture temporanee per manifestazioni, spettacoli, spettacoli viaggianti, eventi sportivi, sagre e simili di grandi dimensioni (superficie coperta superiore a 300 mq e/o altezza superiore a 9 ml.) e di durata inferiore ad una settimana;
4. strutture temporanee per manifestazioni, spettacoli, spettacoli viaggianti, eventi sportivi, sagre e simili di medie dimensioni (superficie coperta compresa tra 10 mq e 300 mq e altezza inferiore a 9 ml.) e di durata inferiore a un mese;
5. strutture temporanee per manifestazioni, spettacoli, spettacoli viaggianti, eventi sportivi, sagre e simili di piccole dimensioni (superficie coperta inferiore a 10 mq) e di durata inferiore a quattro mesi;
6. strutture stagionali facilmente amovibili da collocarsi sul demanio turistico-ricreativo secondo le disposizioni e gli standard forniti dall'autorità concedente e di durata inferiore a sei mesi;
7. occupazione temporanea di suolo pubblico o privato di uso pubblico di durata inferiore a un mese con strutture mobili di medie dimensioni (fino a 300 mq di superficie coperta e 9 ml di altezza) quali ad esempio esposizione a cielo libero di veicoli o merci in genere, attrezzature sportive eventualmente coperte, elementi espositivi, tende, gazebo e simili purché non ricadenti nelle aree di cui all'articolo 10, comma 4, lettera g) del Codice;
8. strutture stagionali temporanee a servizio di pubblici esercizi e strutture ricettive da installarsi su suolo pubblico o di uso pubblico di durata inferiore e quattro mesi quali ad esempio tavolini, ombrelloni, banchi di somministrazione mobili, pedane e simili;
9. recinzioni e baracche di cantiere, transenne, misure di protezione, cartellonistica di cantiere e simili a carattere provvisorio la cui durata non può superare quella dei titoli abilitativi edilizi cui afferiscono.

Tutti gli interventi di cui ai punti precedenti non devono comportare, neanche indirettamente, opere di fondazione, opere di sbancamento o eliminazione della vegetazione esistente, ovvero modifiche permanenti allo stato dei luoghi o delle cose.

I termini sopra indicati, fatta eccezione per il punto 9, sono quelli indicati nelle autorizzazioni amministrative relative alla specifica attività e non comprendono i tempi strettamente necessari per l'installazione dei manufatti.

Nel caso di rinnovi o proroghe dei termini indicati nelle autorizzazioni amministrative tali da eccedere i limiti temporali previsti dal presente articolo per l'intervento dovrà essere richiesta l'autorizzazione paesaggistica.

Gli interventi di cui ai precedenti punti 3, 4, 5 e 6 includono anche gli eventuali messaggi pubblicitari sugli stessi riportati.

Documento PRIVO DI VALORE UFFICIALE